

PREVIDENZA VIGILI DEL FUOCO:

svanisce la SPECIFICITA', spunta la "PEREQUAZIONE"!

Come ampiamente noto, nei prossimi mesi si aprirà la discussione sul regolamento da emanare, entro il 30 giugno 2012, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per adottare le misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per il personale escluso dall'art. 24, comma 18, dell'accennato dispositivo di legge.

Con la relazione del 13 gennaio u.s., abbiamo già provveduto ad informare tutto il personale, attraverso una prima dettagliata disamina, sulle modifiche strutturali apportate al sistema pensionistico e previdenziale dal Governo Monti con il Decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni in legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

Purtroppo, da un primo confronto, malgrado siano di tutta evidenza gli incalcolabili effetti negativi dovuti alle politiche restrittive ostinatamente perseguite nel corso degli ultimi anni, l'Amministrazione sembrerebbe non aver appreso alcuna lezione dagli errori commessi nel passato.

Primo in assoluto, la pubblicizzazione del rapporto di lavoro, imposto dalla legge di riforma del Corpo, che ha determinato un netto peggioramento delle condizioni economiche e professionali dei Vigili del Fuoco, oramai sotto gli occhi di tutti.

Successivamente, l'abbandono delle politiche collettive di prevenzione, pianificazione, gestione del soccorso e dell'emergenza, fondamentali per riaffermare il ruolo centrale del Corpo Nazionale all'interno del Servizio Nazionale di Protezione Civile fondato, come disposto dalla normativa vigente in materia, sulle competenze organizzative, tecniche ed operative dei Vigili del Fuoco.

Persino lo strenuo tentativo di inserire il Corpo Nazionale nel cosiddetto "comparto sicurezza" è terminato in "rissa", senza il minimo risultato, solo per stabilire chi avesse ragione sul giusto riferimento normativo che avrebbe dovuto riempire di soldi le tasche dei pompieri.

Più di recente, infine, abbiamo assistito alla vanificazione della tanto declamata "specificità" che, dopo un'interminabile attesa, si è rivelata un contenitore vuoto ed è stata accantonata, purtroppo, dallo stesso legislatore a favore della supposta "PEREQUAZIONE".

Ciò nonostante, l'art. 24 del "decreto salva Italia" fa esplicito riferimento alle obiettive peculiarità ed esigenze del personale appartenente alle Forze Armate, ai Corpi di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco, ma anche dei lavoratori occupati in miniere, cave e torbiere, nonché del personale delle ferrovie dello stato.

Per tale ragione, nell'incontro tenutosi al Viminale nei giorni scorsi, in cui l'Amministrazione, apparentemente senza proposte né idee al riguardo, ha chiesto alle OO.SS. di esprimere le proprie osservazioni, abbiamo innanzitutto evidenziato la necessità di mantenere in vigore gli attuali requisiti minimi di accesso al pensionamento di anzianità e di vecchiaia, ivi compresa la quota di 57 anni di età e 35 di anzianità contributiva.

La motivazione è data dal fatto che, come previsto dall'art. 24, comma 17, del decreto in discussione, il sistema delle quote è stato mantenuto esclusivamente per i lavoratori che svolgono attività usuranti, mentre il meccanismo che consentiva il raggiungimento del massimo ordinamentale dell'80% non è più quantificabile, poiché la quota di pensione verrà calcolata, in ogni caso, con il sistema contributivo a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Siffatto sistema fornirebbe una prima importante risposta, tuttavia insufficiente, a tutto il personale operativo, direttivo, dirigente e SATI.

Inoltre, vista la considerevole rilevanza politica che rivestono le tematiche in questione, abbiamo chiesto un incontro urgente con i vertici politici, responsabili del CNVVF, allo scopo di ottenere un impegno concreto, dal momento che senza una reale copertura finanziaria le fantasiose proposte avanzate sul tavolo dai soliti illusionisti rimarrebbero, come sempre, inutili parole e vacue promesse.

Il reperimento di nuovi fondi è indispensabile per l'acquisizione di ulteriori benefici, quali potrebbero essere il contributo statale per eventuali anni di scivolo, anche per direttivi, dirigenti e specialisti, così come per restituire al personale SATI l'indennità mensile totalmente pensionabile, misura irrinunciabile per risarcire la componente del CNVVF più penalizzata dagli ultimi interventi in materia.

In ultimo, giacché il sistema contributivo renderà certamente inadeguato l'assegno relativo alle future pensioni dei lavoratori, non è più prorogabile l'avvio di un sistema previdenziale complementare, già suggerito dal disposto normativo in parola nell'ultimo periodo dell'art. 24 comma 18.

Nel confronto che si terrà con il MEF ed il Ministero del Lavoro si affronteranno temi vitali per il futuro di tutti i lavoratori VVF.

Riteniamo dunque imprescindibile, oltre alla presenza delle OO.SS. in quel tavolo di negoziazione, la presentazione di una proposta, da parte dell'Amministrazione, concertata con le sigle maggiormente rappresentative del Corpo Nazionale.

Alleghiamo, di seguito, lo stralcio dei due decreti relativi alla specificità ed alla perequazione: come sempre informeremo i lavoratori con i fatti e la coerenza della CGIL, lasciamo agli altri le proposte da "chiacchiere e distintivi".

FP CGIL WF NAZIONALE

Mario MOZZETTA



Legge 4 novembre 2010 n. 183

(Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9.11.2010)

Art. 19.

(Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.
2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.

Legge 22 dicembre 2011 n. 214

(Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2011)

Capo IV. Riduzioni di spesa. Pensioni

Art. 24.

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici)

18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.